

BANDO PER CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RICERCA, DI PATROCINI ONEROSI E AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL LOGO

Art. 1

(Oggetto, definizioni e finalità)

1. Il presente bando, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) ai sensi del comma 1 art. 5 del Regolamento per la concessione del patrocinio oneroso, non oneroso e per la concessione di vantaggi economici nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo per la ricerca e del patrocinio oneroso dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea (di seguito denominato Istituto).

2. Ai fini del presente bando si intende per:

- contributo per la ricerca: l'attribuzione di un contributo in danaro a progetti di ricerca riguardanti le tematiche e il periodo storico di interesse dell'Istituto e che va dall'Unità d'Italia al giorno d'oggi;
- patrocinio oneroso: il riconoscimento, anche economico, con il quale l'Istituto esprime il proprio apprezzamento per iniziative e manifestazioni culturali ed editoriali di particolare interesse e rilievo;
- patrocinio non oneroso e autorizzazione all'uso del logo: l'Istituto esprime la sua simbolica vicinanza ad un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità.

3. Le ricerche, le manifestazioni e le iniziative devono essere di particolare rilievo regionale e qualificanti per le funzioni dell'Istituto, devono inoltre essere promosse in coerenza con i principi e le finalità dell'Istituto.

4. Nel corso dello stesso anno solare non può essere concesso più di un contributo oneroso/vantaggio economico alla stessa iniziativa o allo stesso richiedente.

Art. 2

(Presentazione delle istanze di contributo per la ricerca)

1. La concessione del contributo per la ricerca, di cui all'art. 3 del Regolamento è deliberata dal Comitato Tecnico Scientifico entro lo stanziamento previsto nel bilancio annuale e, per ciascun progetto di ricerca, non potrà superare 5.000,00 euro. Il contributo sarà erogato in due soluzioni: di norma, entro 30 giorni dalla deliberazione della concessione da parte del CTS e entro 30 giorni dalla conclusione della ricerca.

2. I progetti di ricerca per cui è richiesto il contributo:

a) devono essere immediatamente realizzabili e approfondire gli studi sull'Umbria articolati nelle seguenti fasi storiche:

- Il territorio umbro tra Stato Pontificio e movimento risorgimentale (1796-1861).
- L'Umbria nello Stato liberale (1861-1915).
- La Grande Guerra e la crisi postbellica nelle città dell'Umbria (1915-1922).
- L'Umbria nel ventennio fascista (1922-1943). - Guerra, Resistenza e Liberazione in Umbria (1943-1945).
- Ricostruzione e sottosviluppo negli anni Cinquanta e Sessanta in Umbria (1945-1970).

- Modernizzazione e crisi dell'esperienza regionalista (1970 ad oggi).

b) non possono essere accordati in via permanente.

c) non comportano alcuna responsabilità in capo all'Istituto.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il C.T.S. redige una graduatoria delle istanze previa assegnazione del punteggio corrispondente all'applicazione dei criteri di seguito riportati:

CRITERI	Valutazione	Punteggio	Totale
Armonia e coerenza con i principi contenuti nella legge e nello Statuto dell'I.S.U.C.	Bassa Sufficiente Buona Elevata	1 2 3 4	Max 4 punti
Tematica storica e obbiettivo della ricerca	Bassa Sufficiente Buona Elevata	1 2 3 4	Max 4 punti
Realizzazione finalità in linea con gli obiettivi, le funzioni e i compiti dell'I.S.U.C. o concernenti materie o ambiti di specifico interesse della stessa	Bassa Sufficiente Buona Elevata	1 2 3 4	Max 4 punti
Chiarezza e completezza descrittiva dello svolgimento della ricerca e tempi di realizzazione	Bassa Sufficiente Buona Elevata	1 2 3 4	Max 4 punti
Utilizzo delle fonti	Bassa Sufficiente Buona Elevata	1 2 3 4	Max 4 punti

4. Le istanze di concessione del contributo per la ricerca devono essere presentate, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Bando (**Allegato 1**) debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal soggetto richiedente. Le stesse inoltre:

a) sono indirizzate al Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea;

b) sono redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal soggetto richiedente, che è tenuto a dichiarare:

- di non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II del codice penale;
- di essere in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza e che, se ha sede fuori dal territorio regionale, svolge l'attività prevalente nel territorio umbro.

5. Alle istanze è allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, qualora la sottoscrizione non sia apposta con firma digitale.

6. Le istanze, dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando sul sito ufficiale dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea "Isuc" (<http://consiglio.regione.umbria.it/isuc>), con due scadenze: **entro le ore 24,00 del 31 marzo 2026, a partire dal 1 settembre fino alle ore 24,00 del 31 ottobre 2026.**

7. Le istanze, a pena di inammissibilità, devono pervenire con una delle seguenti modalità:

- tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, allegando copia sottoscritta in originale dell'istanza e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo isuc@arubapec.it;
- tramite casella di posta elettronica del soggetto richiedente, allegando copia sottoscritta in originale dell'istanza e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo protocollo@alumbria.it. In tal caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell'istanza entro il termine di cui al comma 6.

8. Non possono presentare istanze per la concessione del contributo per la ricerca:

- le società di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus;
- i partiti, i movimenti politici, i sindacati o altre organizzazioni rappresentative di categorie;
- i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;
- coloro che risultano assegnatari del contributo per la ricerca nei 2 anni precedenti.

9. La concessione di cui al comma 1 comporta l'utilizzo della dicitura "*Con il contributo dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea*" e del logo dell'Istituto.

10. L'utilizzo indebito della dicitura di cui al comma 9 comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

11. La concessione del contributo non comporta alcuna responsabilità in capo all'Istituto circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.

12. Lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca cui è stato concesso il contributo deve essere relazionato dal proponente al C.T.S. con cadenza trimestrale fino alla conclusione del progetto stesso.

13) La realizzazione del progetto dovrà avvenire in un periodo massimo di 12 mesi, pena la revoca del contributo erogato.

Art. 3

(Presentazione delle istanze di patrocinio oneroso)

1. Per la concessione del patrocinio di cui all'art. 2 del Regolamento per la concessione del patrocinio oneroso, non oneroso e per la concessione di vantaggi economici, il Comitato Tecnico Scientifico può deliberare e assegnare un contributo economico a ciascuna richiesta per un importo non superiore ad euro 500,00, da erogare in un'unica soluzione, e fino al raggiungimento dello stanziamento previsto a bilancio.

2. La concessione del patrocinio oneroso:

a) possono essere accordate solo ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati costituiti o costituiti nelle forme consentite dalla legge, che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguano fini di lucro, aventi sede in Umbria e che operino sul territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio umbro, svolgano attività principale nel territorio regionale;

b) non possono essere accordate in via permanente;

c) non comportano alcuna responsabilità in capo all' I.S.U.C. circa azioni e comunicazioni che vengano rappresentate o veicolate con riferimento all'evento patrocinato e non a preventiva conoscenza dell'Istituto medesimo.

3. Ai fini dell'erogazione del patrocinio, il C.T.S. valuta le istanze pervenute previa assegnazione del punteggio corrispondente all'applicazione dei criteri di seguito riportati:

Criteri	Valutazione	Punteggio	Totale
Armonia e coerenza con i principi contenuti nella legge e nello Statuto dell'I.S.U.C.	Bassa sufficiente buona elevata	1 2 3 4	Max 4 punti
Realizzazione finalità in linea con gli obiettivi, le funzioni e i compiti dell'I.S.U.C. o concernenti materie o ambiti di specifico interesse della stessa	scarsa sufficiente buona elevata	1 2 3 4	Max 4 punti
Tematica storica e obiettivi	insufficiente sufficiente buona	0 1 2	Max 2 punti

4. Le istanze di concessione del patrocinio oneroso deve essere presentate, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Bando (Allegato 1) debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Le stesse inoltre:

a) sono indirizzate al Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea;

b) sono redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che è tenuto a dichiarare:



- di non aver riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II del codice penale;
- che il soggetto promotore dell'iniziativa non persegue fini di lucro, è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza e che, se ha sede fuori dal territorio regionale, svolge l'attività prevalente nel territorio umbro.

5. Alle istanze è allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente, qualora la sottoscrizione non sia apposta con firma digitale.

6. Le istanze, a pena di inammissibilità, devono riferirsi a eventi o manifestazioni che si terranno tra la data di pubblicazione del presente Bando sul sito ufficiale dell'Istituto (<http://consiglio.regione.umbria.it/isuc>) e il 31 dicembre 2026; inoltre le istanze dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, con due scadenze: **entro le ore 24,00 del 31 marzo 2026, oppure, a partire dal 1 settembre, fino alle ore 24,00 del 31 ottobre 2026.**

7. Le istanze, a pena di inammissibilità, devono pervenire con una delle seguenti modalità:

- tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, allegando copia sottoscritta in originale dell'istanza e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo isuc@arubapec.it;
- tramite casella di posta elettronica del soggetto richiedente, allegando copia sottoscritta in originale dell'istanza e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo protocollo@alumbria.it. In tal caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell'istanza entro il termine di cui al comma 6.

8. Non possono presentare istanze per la concessione e l'autorizzazione:

- le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus;
- i partiti, i movimenti politici, i sindacati o altre organizzazioni rappresentative di categorie;
- i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente.

9. La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 comportano l'utilizzo della dicitura *"Con il contributo dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea"*.

10. L'utilizzo indebito della dicitura di cui al comma 9 comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

11. La concessione e l'autorizzazione del patrocinio non comportano alcuna responsabilità in capo all'Istituto circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.

12. Non sono inoltre ammesse le iniziative che costituiscono attività o eventi interni della vita di enti e associazioni.

Art. 4

(concessione del patrocinio non oneroso e dell'autorizzazione all'uso del logo Isuc)

1. L'istanza di concessione del patrocinio non oneroso e di eventuale autorizzazione all'uso del logo,



Piazza IV Novembre, 23 - 06123 Perugia

C. F. 80014240545

Tel. 075.5763020 - Fax 075.5763078

e-mail: isuc@alumbria.it

web: isuc.crumbria.it

devono pervenire, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello allegato al presente Bando (Allegato 1), debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal soggetto richiedente, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo isuc@arubapec.it, oppure all'indirizzo di posta elettronica protocollo@alumbria.it.

La stessa inoltre:

- a) è indirizzata al Comitato Tecnico Scientifico C.T.S. dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea (Isuc).
- b) sono redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di un documento di idoneità in corso di validità.
- c) può essere presentata in ogni momento dell'anno solare, deve pervenire in tempo utile per la sua valutazione e, comunque, almeno **dieci** giorni prima dell'iniziativa o manifestazione alla quale si riferisce.
- d) Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro **cinque** giorni dal ricevimento della richiesta trasmessa dall'ufficio competente in materia di patrocinio, a pena di inammissibilità.
- e) La concessione del patrocinio non oneroso e dell'eventuale autorizzazione all'uso del logo ISUC ha validità esclusivamente per l'iniziativa richiesta e limitatamente al periodo della stessa;
- f) possono essere accordate solo ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati costituiti o costituiti nelle forme consentite dalla legge, che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguano fini di lucro, aventi sede in Umbria e che operino sul territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio umbro, svolgano attività principale nel territorio regionale;
- g) non possono essere accordate in via permanente;
- h) La concessione non comportano alcuna responsabilità in capo all'I.S.U.C. circa azioni e comunicazioni che vengano rappresentate o veicolate con riferimento all'evento patrocinato e non a preventiva conoscenza dell'Istituto medesimo.

Art. 5

(Erogazione e revoca dei contributi per la ricerca e patrocinio oneroso)

L'esito delle istanze ammesse a finanziamento saranno comunicate entro trenta giorni e comunque successivamente all'approvazione del CTS. Contestualmente all'esito dell'istanza è trasmesso in via telematica il logo dell'Istituto, quando richiesto.

1. L'erogazione dei contributi per la ricerca o dei patrocini onerosi è, comunque, subordinata alla:

- a) realizzazione dell'evento in maniera conforme a quella programmata;
- b) assenza dell'elargizione di altro finanziamento concesso dall' I.S.U.C. per lo stesso evento.
- c) Il contributo potrà essere rendicontato entro il 1° semestre dell'anno successivo.
- d) Il finanziamento per il progetto di ricerca sarà erogato *con la modalità di cui all'art. 2 comma 1*

2. I contributi di cui al comma 1) non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, a pena di revoca degli stessi.

Art. 6

(Obblighi di pubblicità e trasparenza)

1. La pubblicazione degli atti relativi alla concessione di cui al presente Bando è eseguita nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.



2. Il responsabile del procedimento, in sede di redazione dell'atto o del documento, verifica la sussistenza degli obblighi di pubblicità e, qualora la riscontri, procede a individuare i dati personali essenziali da inserire in detti atti e documenti, verificando caso per caso se ricorrono i presupposti per l'omissione o per la pseudonimizzazione di determinate informazioni, in ottemperanza alla normativa in materia di tutela dei dati personali, alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e a quanto previsto nel regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa.

Art. 7 *(Controlli)*

1. Gli uffici preposti dell'Assemblea legislativa possono effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle istanze di cui al presente Regolamento presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Art. 8 *(Decadenza dai benefici)*

1. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, eseguito ai sensi dell'articolo 6 comporta la decadenza dal diritto al beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 9 **Utilizzo esiti della ricerca**

1. Il materiale frutto della ricerca, finanziato con i fondi dell'Isuc, sarà conservato presso l'Istituto e messo a disposizione di chi ne faccia richiesta.
2. I soggetto beneficiario del contributo per la ricerca è tenuto a condividere con il Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto gli esiti della ricerca anche al fine di un'eventuale pubblicazione.

Per il CTS
Il Presidente